Tribunale di Trento – 23/03/2020, n. 210. Est. Tamburrino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Fr. Al. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, l'A.A.L. s.s., chiedendo che la convenuta fosse condannata al pagamento nei suoi confronti di € 7.775,67, o quella diversa somma, che sarebbe risultata di giustizia, all'esito del relativo giudizio, con maggiorazione dei relativi interessi legali, dal giorno del dovuto, fino al saldo effettivo, il tutto con vittoria di compensi e spese di causa.

A fondamento della domanda avanzata, Fr. Al. esponeva di avere lavorato come professionista geometra, in favore della A.A.L. s.s., svolgendo varie prestazioni ed attività a far data dall'anno 2006 fino al 2014.

In particolare, l'attore deduceva che, nel 2006, aveva effettuato, previa presentazione di denuncia di inizio attività, lavori di manutenzione sulle pp. ed. 131, 132, 133, di proprietà dell'azienda agricola convenuta; nell'anno 2007 di avere presentato la contabilità finale delle opere svolte in economia diretta, con certificato di regolare esecuzione dei lavori, con regolare presentazione di ulteriore D.I.A., per variante in corso di opera, per la variazione di una tettoia ed uso box infermeria, e di avere realizzato, previa autorizzazione comunale, trasformazione della coltura a scopo agrario di terreni soggetti, a scopo idrogeologico, depositando, all'esito, dell'opera effettuata certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Per l'anno 2008, il geometra attore dichiarava di avere realizzato opere di miglioramento fondiario sulle pp.ff. 1398 e 1401, di proprietà della azienda agricola convenuta, con opera di estirpazione cespugli e movimenti di terreno e relativo livellamento del fondo, con riporto del terreno per il perfezionamento del cambio di coltura, con contestuale richiesta di concessione ad edificare DEL 15.7.2008.

Per l'anno 2009, Fr. Al. esponeva di avere effettuato attività per rilascio di concessione edilizia n.1/2009, sempre per lavori di livellamento del fondo mediante riporto di terreno, prestando assistenza alla stipula del contratto di appalto tra l'azienda. Convenuta con la Sedap S.r.l. dichiarando di avere provveduto alla direzione dei lavori per il cantiere.

Riferiva, poi, l'Al. che nel 2013 alla Sedap S.r.l., che aveva iniziato i lavori, succedeva la Nodari Costruzioni, la quale riprendeva i lavori interrotti dalla società precedentemente incaricata, riprendendo anche la relativa direzione dei lavori, che venivano nuovamente interrotti, con successivo abbandono del cantiere da parte della nuova società incaricata e da parte dell'attore quale direttore dei lavori, per approssimarsi della scadenza della validità della concessione.

L'attore esponeva di avere ricevuto solamente il pagamento di € 2.500,00, oltre accessori, da parte della azienda agricola convenuta, nonché la somma di € 2.680,00 oltre accessori, da parte della Sedap S.r.l., rimanendo insoluta la somma di € 6.070,00, oltre oneri ancora da corrispondere, importo per il quale si era visto costretto ad adire il Tribunale, con il presente procedimento, nonostante avesse effettuato plurimi solleciti al riguardo.

Si costituiva la A.A.L. s.s. di Ca. Ma. e Ma., chiedendo il rigetto della domanda avanzata da parte dell'attore, per intervenuta prescrizione del diritto ai compensi, per la relativa attività professionale svolta, prima dell'11.6.2011, chiedendone, in ogni caso, il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.

In via subordinata, la società convenuta chiedeva che fosse ridotto al quantum dovuto di giustizia l'importo eventualmente da corrispondere ed in via riconvenzionale accertato l'inadempimento del geometra per le difformità nella esecuzione dei lavori riscontrate e documentate da attività svolta da tecnico di fiducia della convenuta per l'importo di € 1.800,00.

La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva ritenuta di natura documentale e, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.9.2019.

Con riguardo alla prescrizione, dedotta da parte della convenuta, la società deduceva che le attività prestate da parte del geom. Al., tra il 2006 ed il 2009 erano prescritte, considerato che andava applicato il disposto di cui all'art. 2956 n. 2) cod. civ. in tema di prescrizione presuntiva triennale dei diritti al compenso dei professionisti, per il compenso della relativa opera prestata.

Considerato che l'unica comunicazione di richiesta dei compensi era datata 11.6.2014, il relativo compenso richiedibile riguardava prestazioni svolte a far data dall'11.6.2011, non avendo più, pertanto, alcun titolo l'attore a richiedere alcunché, in merito per le prestazioni professionali svolte prima di tale periodo.

Nel merito, in ogni caso, l'azienda convenuta eccepiva che era già stato corrisposto il totale dovuto nei confronti del professionista per tutte le relative attività dal medesimo espletate.

La domanda avanzata da parte dell'attore risulta parzialmente fondata, dovendo la medesima essere accolta, nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente, deve essere dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, opposta da parte convenuta, considerato che la prestazione svolta da parte dell'attore, non rientra tra i rapporti che si svolgono con pagamento senza dilazione e senza quietanza del pagamento avvenuto, ovvero senza alcuna forma scritta del relativo contratto.

La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, ritenuto, quanto all'applicazione del disposto di cui all'art. 2956 cod. civ., che: "nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956 n. 2 cod. civ., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di

recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera" (Cass. 1985/3886).

In ogni caso, comunque il relativo termine di prescrizione decorrerebbe dal momento dell'esaurimento della relativa prestazione da parte del professionista, così come prescritto dall'art. 2957 cod. civ.

Trattandosi, nel caso di specie, di pluralità di prestazioni, svolte da parte dell'attore, nei confronti della azienda agricola, deve desumersi che la prestazione dell'Al. può dirsi conclusa nel 2013, posto che da allora decorre il relativo termine di prescrizione, per far valere il relativo diritto al proprio compenso.

Non risultando applicabile la prescrizione presuntiva, di cui all'art. 2956 cod. civ., andrà applicata la relativa prescrizione ordinaria, in materia contrattuale di natura decennale, con interruzione della relativa prescrizione, avvenuta a mezzo di lettera scritta del geometra dell'11.6.2014, valevole pertanto per tutti i rapporti di cui al presente giudizio.

Ciò detto, passando al merito della controversia, si osserva che la pretesa creditoria, fatta valere da parte dell'attore, trova giustificazione nella attività dal medesimo prestata per la A.A.L. s.s., iniziata nel 2006, ma non terminata con i soli lavori di manutenzione svoli sulle pp.ed. 131, 132, 133 di Vi. Lo., come da relativa fattura n. 2/2007 (doc. 1 fasc. convenuta).

La prestazione professionale dell'Al. si è, infatti, svolta anche con riguardo ai lavori iniziati nel 2008 ed aventi ad oggetto il livellamento del fondo, con lavorazioni per il cambio di coltura dei terreni, identificati tavolarmente come pp.ff. 1398 e 1401 in C.C. Vi. Lo..

Per vero, la suddetta lavorazione, seppur oggetto di fatturazione da parte dell'attore, lo è stata, però, con riferimento al solo acconto, dovuto al medesimo, come si evince

testualmente dalla relativa quietanza agli atti, depositata in allegato al fascicolo di costituzione dell'attore, che reca espressamente la dicitura "acconto".

Con riguardo a tale lavorazione, il giudicante osserva che la stessa non può essere ritenuta terminata, considerato che l'attore, con la seconda memoria istruttoria, ha provveduto a depositare documentazione probante l'attività effettuata per il livellamento del fondo, con le lavorazioni necessarie per il relativo cambio di coltura.

Tra le stesse, indubbio rilievo, ai fini probatori, ha, anzitutto, il contratto di appalto del 24.8.2009, stipulato tra il legale rappresentante della azienda agricola convenuta e la Sedap S.r.l., quale società incaricata delle relative lavorazioni.

L'attore, nell'ambito di tale attività negoziale, veniva incaricato della relativa direzione dei lavori (doc. 21 in allegato alla II memoria istruttoria) e della relativa progettazione, risultando allegate le relative attività effettuate, con riguardo anche a tutta la relativa attività di scavo ed alla documentazione al medesimo depositata, da parte della società incaricata della relativa lavorazione, comprensiva di relazione agronomica, svolta da professionista incaricato, sulla natura del materiale scavato ed idoneità del medesimo ad essere utilizzato per il riporto del terreno.

Risulta dalla detta documentazione, in maniera più che verosimile, che si è trattato, pertanto, di prestazione di opera intellettuale a medio termine che è iniziata nel 2009, con la stipula del relativo contratto e che poi la stessa risulta proseguita, perlomeno fino al 2013.

Non ha, perciò pregio la argomentazione difensiva di parte convenuta, in merito all'asserito saldo con il pagamento della fattura n. 26/2009, non risultando peraltro alcuna prova da parte convenuta di avere saldato il resto del corrispettivo, ove si trattava di acconto sul maggior compenso dovuto (doc. 2 fasc. attore di costituzione).

Tantomeno risulta la prova che la relativa attività si doveva considerare terminata con il pagamento dell'acconto, risultando peraltro del tutto inverosimile che il professionista

avesse ricevuto il pagamento del dovuto con anni di anticipo sul totale ancora da fatturare.

L'attività quindi non risulta essere stata espletata e conclusa nel 2009, ma è continuata fino al 2013, quando per abbandono del cantiere da parte della nuova società incaricata dei lavori il geometra non terminava la relativa prestazione affidatagli.

Risulta, dunque, provato che la A.A.L. s.s. non ha provveduto a saldare l'intero compenso, dovuto all'Al., dovendo essere corrisposto al medesimo l'importo di € 7.775,67, dal quale deve essere detratto, però, l'importo pacificamente pagato da parte della società convenuta, per il completamento della relativa opera, quale provato ed allegato dalla documentazione prodotta da parte della medesima, in complessivi € 1.800,00, dovendo, in questo senso, essere accolta la domanda riconvenzionale, proposta da parte della convenuta.

Pacifico infatti risulta che l'Al., dal novembre del 2013, abbandonò il cantiere visto anche che la Nodari Costruzioni non era più presente per l'effettuazione dei lavori, risultando anche documentale la circostanza del completamento delle lavorazioni da parte di altro professionista incaricato.

Il complessivo importo dovuto, pertanto, al geometra risulta, quindi, pari ad € 5.975,67, dalla data del dovuto al momento del termine della prestazione nel novembre del 2013.

Dalla parziale soccombenza dell'attore e del convenuto, deriva la compensazione delle spese di lite per 1/3 liquidando pertanto le spese a carico della società convenuta in complessivi € 3.224,00 (€ 4.835,00:3 = E 1.611,00 quindi € 4.835,00 - € 1.611,00= € 3.224,00) oltre € 158,00 (€ 237 : 3 = € 79 quindi € 237 - € 79 = € 158) per spese, oltre rimborso forfetario , I.V.A. e c.p.a come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

- Accerta e dichiara che il credito di Fr. Al. nei confronti della A.A.L. s.s. di Ca. Ma. e Ma. in complessivi € 7.775,67;

- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da parte della società convenuta accertando un diritto di credito della stessa per complessivi € 1.800,00;

- Condanna A.A.L. s.s. di Ca. Ma. e Ma. al pagamento nei confronti di Fr. Al., per l'importo di € 5.975,67 oltre interessi dalla data del dovuto al saldo effettivo;

- Condanna A.A.L. s.s. di Ca. Ma. e Ma. al pagamento delle spese processuali nei confronti di Fr. Al. che compensa per 1/3 e che liquida in complessivi € 3.224,00 (€ 4.835,00 :3 = € 1.611,00 quindi € 4.835,00 - € 1.611,00= € 3.224,00) oltre € 158,00 (€ 237 : 3 = € 79 quindi € 237 - € 79 = € 158) per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. ec.p.a come per legge.

Trento li 16.3.2020

Depositata in Cancelleria il 23/03/2020